

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4611

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

e col Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2000

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 marzo 1993 fu firmato l'Accordo di associazione tra i dodici Stati membri delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra. Tale Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1995.

Il 1° gennaio 1995 con l'adesione alle Comunità europee della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, si è reso necessario un Protocollo di adattamento degli aspetti istituzionali (Consiglio di associazione, Commissione parlamentare mista e Comitato di associa-

zione), di tale Accordo. Il Protocollo di adeguamento è stato firmato a Bruxelles il 30 giugno 1999.

Con tale Protocollo viene concordato di adeguare gli aspetti istituzionali dell'Accordo di associazione, al fine di tener conto delle nuove adesioni. Esso diventa parte integrante dell'Accordo ed i tre nuovi Stati membri diventano Parti contraenti dell'Accordo, dei relativi allegati, dei protocolli, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale, che ne costituiscono parte integrante.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

La ratifica legislativa del Protocollo in parola si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto tale Protocollo modifica un Accordo a suo tempo ratificato con legge.

L'Accordo che viene modificato dal presente Protocollo «Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra», è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 e ratificato ai sensi della legge 11 novembre 1994, n. 672.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI
DELL'ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
ALL'UNIONE EUROPEA**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles ~~il 16 dicembre 1994~~ ^{l'8 marzo 1993} ed entrato in vigore il 1° febbraio ~~1994~~ ¹⁹⁹⁵, in prosieguo denominato "l'accordo europeo",

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno millenovecentonovantanove.